

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO (SEZIONE SECONDA) 11 - 13 gennaio 2022 , n. 41

Ricorso elettorale in appello n. R.G. 10256/2021 proposto da Mario Pandinelli c/altri e nei confronti di Regione Puglia e altri.

N. 10256/2021 REG.RIC.

Publicato il 13/01/2022

N.00041 2022 REG.PROV.CAU.
N. 10256/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10256 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Mario Pandinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Ruggero Frascaroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ruggero Frascaroli in Roma, viale Regina Margherita, 46;

contro

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce, Gianluigi Pellegrino e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

N. 10256/2021 REG.RIC.

Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea, Lista Elettorale Denominata Popolari con Emiliano, non costituiti in giudizio;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolo' Mastropasqua, Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

Regione Puglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Carmelo Grassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

per quanto riguarda l'appello principale

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00465/2021, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01781/2021;

per quanto concerne i motivi aggiunti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1821/2021;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Regione Puglia il 20/12/2021:

del dispositivo di sentenza non definitiva n. 411 del 4/3/2021 e della successiva sentenza non definitiva di integrazione della motivazione n.465 del 13/3/2021, del dispositivo di sentenza n.1781 del 1°/12/2021 e della successiva sentenza definitiva di integrazione della motivazione n. 1821 del 6/12/2021

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Paolo Scalera e di Michele

N. 10256/2021 REG.RIC.

Mazzarano e di Francesco La Notte e di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Frascaroli, Luciano Ancora per sé e per Gianluca Prete, Gianluigi Pellegrino, Aristide Police e Anna Bucci per sé e per Rosanna Lanza;

Atteso che, sulla base delle risultanze agli atti di causa e delle dichiarazioni in udienza pubblica del difensore dell'appellato, rimaste incontestate, è emerso che sia già intervenuto l'avvicendamento in Consiglio regionale dell'appellato all'appellante;

Rilevato che, a una prima sommaria valutazione tipica della fase cautelare, non appare con sufficiente evidenza il *fumus* di fondatezza dell'appello, necessaria a sovvertire in sede cautelare gli effetti del risultato elettorale come emendato dalla sentenza gravata;

Considerato che, alla luce delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10256/2021).

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 29.3.2022

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con

N. 10256/2021 REG.RIC.

l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO